Allegato 1

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE CON DISABILITA' ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E CIECHE ASSOLUTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 maggio 2012, esecutiva dal 21 maggio 2012.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 gennaio 2017, esecutiva dal 6 febbraio 2017.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data…….

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

Articolo 2 - Natura del servizio

Articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio

Articolo 4 – Comitato Consultivo

Articolo 5 – Commissione di valutazione e assegnazione

Articolo 6 - Ammissione al servizio

Articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente

Articolo 8 -Tariffe

Articolo 9 - Percorsi extraurbani

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa

Articolo 11 - Infrazioni e sanzioni

Articolo 12 - Disposizioni finali

Allegato - Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto destinato a persone con disabilità

Articolo 1 – Oggetto, Principi e Finalità

1. La Città di Torino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, sostiene la mobilità delle persone con disabilità conformemente al disposto dell'articolo 26, comma 2 della Legge n. 104/1992 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), della Legge n. 18/2009 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"), con particolare riferimento agli articoli 9 e 20 della Convenzione, e del Decreto legislativo n. 62/2024 ("Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"), nel quadro complessivo delle politiche e degli interventi volti a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la vita di relazione.

2. Il servizio di trasporto per persone impossibilitate all'uso dei mezzi ordinari e cieche assolute costituisce uno strumento di attuazione del diritto alla mobilità delle persone con disabilità e rappresenta una misura di accomodamento ragionevole finalizzata a garantire l'effettivo esercizio dei diritti alla partecipazione sociale, allo studio, al lavoro, alla salute, alla vita indipendente e all'autodeterminazione, in conformità ai principi sanciti dalla normativa richiamata al comma 1.

3. La gestione del servizio è improntata ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, partecipazione, equità e sostenibilità. La sostenibilità è intesa quale criterio di buona amministrazione volto ad assicurare il migliore utilizzo delle risorse disponibili, favorendo il miglioramento continuo della qualità, dell'accessibilità e dell'efficacia del servizio, attraverso il monitoraggio dei risultati, l'innovazione organizzativa e tecnologica, il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e la progressiva attuazione del diritto alla mobilità.

Articolo 2 - Natura del servizio.

1. Il Servizio di trasporto destinato a persone con disabilità è riservato ai soggetti residenti in Torino ed ivi stabilmente domiciliati, permanentemente impossibilitati ad utilizzare i mezzi ordinari di trasporto pubblico locale in condizioni di sicurezza, in possesso di certificazione di invalidità o disabilità e di documentazione idonea a comprovare una capacità di mobilità impedita o fortemente ridotta.

2. Le persone aventi diritto, inoltre, dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a. presentare una disabilità fisico motoria tale da impedire in modo assoluto e permanente la salita e discesa dai mezzi pubblici o la loro fruizione in condizioni di sicurezza;
b. essere totalmente cieche ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 138/2001 ("Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici");
c. presentare una condizione di disturbo dello spettro dell'autismo (prioritariamente di livello 3 e/o di disabilità intellettiva (prioritariamente di grado grave) con funzionamento tale da impedire assolutamente, in relazione al disturbo stesso, l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico anche in presenza di un accompagnatore o accompagnatrice.

3. Considerate le diverse disabilità dei potenziali fruitori e fruitrici del servizio, determinanti differenziati impedimenti all'uso dei mezzi pubblici e delle infrastrutture a terra, il servizio di trasporto destinato a persone con disabilità distingue la sua modalità di effettuazione in:

a) servizio reso con automezzo attrezzato, riservato a persone che si avvalgono stabilmente della carrozzina, con impedimento assoluto e permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici e alla loro fruizione in condizioni di sicurezza a causa delle caratteristiche dell'ausilio, nonché impossibilitate al passaggio posturale dalla carrozzina all'automezzo;

b) servizio reso con automezzo non attrezzato, riservato a tutti gli altri aventi diritto.

Entrambe le forme di servizio garantiscono modalità di fruizione del trasporto secondo il sistema del 'porta a porta' individuale o collettivo.

4. I servizi di cui ai precedenti punti prevedono una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), secondo le disposizioni normative che ne dettano la disciplina, come stabilito al successivo articolo 8.

Articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio

1. In armonia con le finalità espresse all'articolo 1, il servizio è organizzato, attraverso automezzi attrezzati e automezzi non attrezzati, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e, a seconda che il servizio richiesto sia continuativo o occasionale, in modo da garantirne l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

L'Amministrazione gestisce il servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie ordinarie disponibili nell'esercizio, e predispone apposita graduatoria con priorità per:

1) i minori;

2) le persone che richiedono risposte urgenti, sulla base della valutazione della Commissione di cui all'articolo 5;

3) le persone che necessitano di utilizzo di mezzi attrezzati;

4) le persone che svolgono attività lavorative;

5) le persone formalmente segnalate da servizi sanitari pubblici di alta specialità riabilitativa e dai servizi sociali cittadini, con particolare attenzione per le persone prive di una rete affidabile;

6) persone che frequentano percorsi di studio o di formazione professionale, a cui non sia già in altro modo assicurato il servizio di trasporto (per la durata del percorso).

2. Per accedere al servizio, la persona interessata (o chi la rappresenta) deve presentare la domanda, corredata dalle attestazioni e dalla documentazione medica, rilasciata da servizi sanitari pubblici, circa l'impedimento motorio, visivo o intellettivo, nonché dalla dichiarazione ISEE e dalle informazioni complete relative agli interventi sociali e socio-sanitari di cui la persona beneficia.

3. L'ammissione al servizio di mobilità, disciplinato dal presente regolamento, è esclusa quando il bisogno attenga alla frequenza di servizi comunali, sanitari, socio sanitari, scolastici e formativi che già prevedano modalità di trasporto ed accompagnamento dedicate, nonché qualora la persona con

disabilità sia già titolare della riserva personale di sosta di cui all'articolo 381, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) presso l'abitazione e/o luogo di lavoro. Per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona con disabilità, la Commissione di cui all'articolo 5 è autorizzata a concedere fino a n. 20 corse annuali, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa *rilasciata da Servizi Pubblici* .

4. L'erogazione del servizio è disciplinata con appositi atti dell'Amministrazione assunti dagli organi competenti.

5. Ogni persona beneficiaria ha diritto a viaggiare con un solo accompagnatore o accompagnatrice che sale sul mezzo a titolo gratuito.

6. L'organizzazione del servizio è improntata ai principi dell'accessibilità universale e degli accomodamenti ragionevoli, al fine di garantire l'effettiva fruizione del servizio da parte delle persone con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, cognitiva, relazionale e del neurosviluppo, mediante modalità di informazione, prenotazione, comunicazione ed erogazione adeguate alle specifiche esigenze della persona.

7. Per le persone con cecità assoluta, è sempre garantita la salita del cane guida sul mezzo, ai sensi della Legge n. 37/1974, come modificata dalla Legge n. 60/2006.

Articolo 4 – Comitato Consultivo

1. La Civica Amministrazione promuove l'istituzione di un "Comitato Consultivo" per la mobilità in rappresentanza dell'utenza e, anche in collaborazione con il gestore del servizio, indice incontri periodici per il monitoraggio sull'andamento del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.

2. Tale Comitato è composto da delegati delle Organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e costituisce sede di programmazione partecipata del servizio, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui al Decreto legislativo n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore").

3. I servizi competenti trasmettono annualmente al Comitato consultivo una relazione sull'attuazione del presente Regolamento, evidenziando le principali criticità riscontrate, l'andamento delle domande, i tempi di risposta, gli esiti delle valutazioni e le eventuali proposte di miglioramento organizzativo.

Articolo 5 – Commissione di valutazione e assegnazione

1. Una Commissione di valutazione e assegnazione, istituita e disciplinata per il suo funzionamento con apposito provvedimento, valuta la limitazione funzionale - motoria, sensoriale o intellettiva - all'uso dei mezzi ordinari di trasporto pubblico locale in condizioni di sicurezza secondo quanto previsto all'articolo 2 e procede ad una valutazione multidimensionale del bisogno di mobilità.

2. La Commissione è composta da personale medico, socio-assistenziale e/o socio-sanitario e amministrativo con profili idonei e in possesso di qualificate e specifiche competenze.

3. La Commissione esprime la sua valutazione, in prima istanza, sulla base delle attestazioni, della

documentazione e degli esiti degli accertamenti sanitari rilasciati da servizi sanitari pubblici già presentati unitamente alla domanda di ammissione al servizio.

4. Esaurita la fase dell'esame documentale, la Commissione può convocare la persona interessata e, quando necessario, chi la rappresenta al fine di approfondirne la condizione e i bisogni. La persona è convocata altresì su sua richiesta e ha facoltà di essere accompagnata da referenti di associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

5. La Commissione definisce le modalità di erogazione del servizio in coerenza con le misure già attivate o attivabili anche nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, e tenendo conto della condizione funzionale della persona, dei criteri di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e delle limitazioni concretamente riscontrabili nella possibilità di utilizzare in autonomia i servizi di mobilità, considerate nel contesto di vita della persona e del suo progetto.

Articolo 6 - Ammissione al servizio

1. Valutata la limitazione funzionale e considerate le finalità prevalenti di trasporto, in particolare in relazione alla natura occasionale o continuativa delle esigenze di mobilità, la Commissione di cui all'articolo 5 valida l'accesso al servizio con automezzo attrezzato oppure con automezzo non attrezzato, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento.

2. Il numero delle attribuzioni mensili (corse) o il relativo valore economico equivalente è determinato dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione della Commissione. Ai fini dell'attribuzione si tiene conto dei criteri di priorità di cui all'articolo 3, comma 1, del numero di richieste pervenute e della necessità di garantire l'equità complessiva del servizio.

3. L'Amministrazione verifica, sulla base delle fasce ISEE approvate dal Consiglio Comunale e aggiornabili annualmente in sede di Documento Unico di Programmazione (DUP) la contribuzione a carico dell'utente.

Articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente

1. La Commissione di cui all'articolo 5, valutate le esigenze documentate dal richiedente, assegna all'utente la dotazione mensile spettante/valore economico equivalente. Gli uffici calcolano la dotazione per ciascun utente e la quota di compartecipazione secondo le fasce ISEE. La dotazione mensile può essere oggetto di revisione, a fronte di mutate esigenze della persona, su sua istanza documentata o a seguito dei controlli periodicamente svolti dall'Amministrazione. La revisione delle dotazioni tiene conto del grado di urgenza delle necessità evidenziate, dell'effettivo utilizzo del servizio da parte della persona beneficiaria, delle risorse disponibili, del numero di richieste di ammissione pervenute e della necessità di garantire l'equità generale del servizio.

2. Ogni assegnatario sarà dotato di tesserino identificativo di riconoscimento (o di titolo equivalente).

3. L'Amministrazione si riserva di adottare e testare nuove modalità operative al fine di migliorare

l’efficienza, l’efficacia e la gestione ottimale del servizio. L'introduzione di nuove tecnologie e modalità organizzative è orientata al miglioramento continuo della qualità del servizio, all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche e alla progressiva attuazione del diritto alla mobilità delle persone con disabilità.

4. L'utente è tenuto a comunicare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le informazioni che riguardano l'erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo, i cambi di residenza, il trasferimento presso un presidio socio-sanitario, l'inizio/cessazione di un'attività lavorativa, eccetera. L'Amministrazione, anche sulla base dei dati periodicamente forniti dal gestore del servizio, effettua controlli sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti e sul permanere dei requisiti di fruizione del servizio.

5. Previo avviso di avvio del procedimento in caso di non utilizzo della dotazione assegnata per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, o a sei mesi consecutivi nel caso di dotazione annuale di 20 corse, l'utente decade dal servizio, se non si documenta un giustificato motivo che ne impedisce l'utilizzo. In caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, che già preveda modalità di trasporto e accompagnamento dedicate, si procederà d’ufficio alla revoca del servizio.

6. La dotazione assegnata/valore economico equivalente se non utilizzata entro il periodo di competenza perde validità.

Articolo 8 - Tariffe

1. L'utente contribuisce al valore della corsa in modo progressivo sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito.

2. La quota di compartecipazione dell’utente per ogni singola corsa, così come le fasce di reddito, vengono approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione che approva le modificazioni del presente regolamento e sono aggiornabili annualmente in sede di Documento Unico di Programmazione (DUP).

Articolo 9 - Percorsi extraurbani

1. Per i beneficiari del servizio, è possibile recarsi al di fuori del territorio comunale, nei Comuni elencati al comma 2, esclusivamente per ragioni di lavoro, corsi di formazione professionale o pre-lavorativi, prestazioni specialistiche e/o diagnostiche strumentali e/o cure riabilitative presso presidi sanitari e attività della vita quotidiana.

2. L'utente del mezzo attrezzato dovrà corrispondere il costo del percorso extraurbano secondo le sotto indicate fasce e come previsto da specifico provvedimento:

- FASCIA 1

Moncalieri - Nichelino - Beinasco - Grugliasco - Collegno - Venaria - Borgaro T.se - Settimo T.se - San Mauro T.se. - Presidi Ospedalieri: I.R.C.C. di Candiolo - San Luigi Gonzaga di Orbassano.

- FASCIA 2

Vinovo - Candiolo - Orbassano - Rivalta - Rivoli - Alpignano - Pianezza - Druento - Caselle (aeroporto compreso) - Leinì - Baldissero T.se - Pino T.se - Pecetto T.se - Chieri - Cambiano - Trofarello - Santena.

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa

1. Il gestore del servizio di trasporto comunica all'Amministrazione, con cadenza periodica, i dati relativi all'andamento della spesa del servizio di trasporto destinato a persone con disabilità, con le modalità previste nel contratto di affidamento.

Articolo 11 - Infrazioni e sanzioni

1. L'uso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 7 comma 2 e del titolo che consente di usufruire del servizio è strettamente personale, e pertanto non può essere utilizzato da persone diverse dal beneficiario.

2. Le modalità di utilizzo dei documenti di cui al comma 1 nonché le altre disposizioni di natura gestionale verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento.

3. In caso di inosservanza di quanto stabilito ai commi precedenti e/o di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 4, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio per un periodo massimo di 4 mesi e, in caso di ulteriori violazioni di tali obblighi, può revocare definitivamente il servizio.

4. In caso di commissione di reato legata alla fruizione del servizio, l'Amministrazione provvede a sospendere immediatamente il servizio e ad inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. La condanna penale irrevocabile determinerà la revoca del beneficio.

5. L'Amministrazione Comunale richiederà il rimborso delle spese per prestazioni usufruite dall'utente senza titolo.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. L'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento decorrerà trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento, sino all'emanazione di eventuali norme di rango superiore.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono già stati valutati dalla Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale accedono al servizio secondo i criteri previgenti, fatta salva una verifica del mantenimento dei requisiti originari.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono ancora stati valutati

dalla Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale sono valutati dalla Commissione di cui all’articolo 5, mantenendo l’ordine di priorità acquisito all’atto di presentazione della prima istanza.